

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ufficio Provinciale del lavoro di SIRACUSA

e-mail ulsreco@regione.sicilia.it

24 NOV. 2005

Prot. n.

li,

Alla Parrocchia S. Giuseppe – SORTINO

AI COMUNE DI SORTINO

e, p. c., All'Agencia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V
Via Imperatore Federico n. 52 – 90143 PALERMO
Alla Sede INPS di SIRACUSA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 – Circolare assessoriale 17gennaio 2005, n.52/AG
Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. nato a
..... residente a SORTINO..... (SR) nella via
....., lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente
Parrocchia S. GIUSEPPE.... con sede a SORTINO..... (SR.).

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente Parrocchia S. GIUSEPPE con sede a SORTINO..... (SR);
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 01/04/1998 e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso il COMUNE DI SORTINO con sede a SORTINO..... (SR);
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2005, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. in premessa
generalizzato, il COMUNE DI SORTINO.... con sede a SORTINO..... (SR).

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO U.P.L.